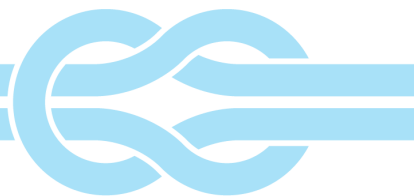


**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo n.
231/2001**

*Parte Speciale “Sez. S”
Reati di razzismo e xenofobia
(art. 25-terdecies del
Decreto)*



1. Funzioni e obiettivi della Parte Speciale

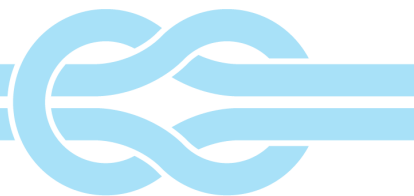
La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- evidenziare ai Destinatari del Modello le condotte che potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti del Consorzio PSL, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai Destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Sez. S di Parte Speciale.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di regole, oggetto di costante aggiornamento e monitoraggio, che non possa essere aggirato se non fraudolentemente, venendo così in rilievo, in tale ultima ipotesi, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del Decreto.

La presente Parte Speciale esamina nel dettaglio i Reati di razzismo e xenofobia - articolo 25-terdecies del Decreto - esemplificando le condotte che potrebbero integrarli in considerazione delle attività svolte dal Consorzio PSL e della composizione del personale, in particolare delle cooperative socie.

La preventiva attività di “*Risk Assessment*” ha evidenziato un **rischio basso** per tali tipologie di reati in relazione allo svolgimento dell'attività del Consorzio. Si rileva che fino ad oggi non si registrano precedenti o condotte riconducibili a quelle di cui alla presente Sez. S.



2. Reati in tema di razzismo e xenofobia: le fattispecie

Premessa

Con Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21 è stato abrogato il reato di cui all'art. 3 comma 3 bis della Legge 3 ottobre 1975 n. 65 e sostituito dall'art. 604 bis c.p. "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*".

Dall'entrata in vigore del D.lgs. 21/2028 ogni riferimento alla normativa abrogata è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice penale.

Pertanto le fattispecie di riferimento possono essere le seguenti:

Art. 604 bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

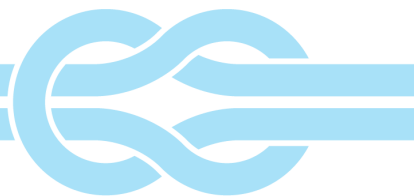
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 604 ter c.p. - Circostanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante



3. Attività a rischio, misure di prevenzione e divieti specifici

➤ **Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001**

Attività a rischio:

1. Svolgimento e organizzazione dell'ordinaria attività lavorativa del Consorzio:

- Data la peculiarità delle fattispecie che trovano il loro naturale radicamento nelle relazioni tra persone di cultura, etnia o religione diversa, potenzialmente ogni attività in ambito lavorativo che presuppone una interazione tra persone potrebbe essere rischiosa. Va poi considerato che nell'organizzazione ed esecuzione dell'ordinaria attività il Consorzio PSL si avvale della collaborazione delle cooperative socie, il cui personale dipendente si caratterizza per una spiccata multietnicità.

Misure di prevenzione:

- Codice etico e rispetto dei principi in esso contenuti.
- Formazione del personale: Sensibilizzazione sui rischi inerenti alle tipologie di reato di cui alla presente Sezione S.

Divieti specifici:

Il Consorzio vieta espressamente:

1. Ogni **condotta finalizzata alla discriminazione** su base culturale, nazionale, etnica o religiosa;
2. La **partecipazione a ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo** avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

4. Principi generali da osservare

➤ **Legalità e trasparenza**

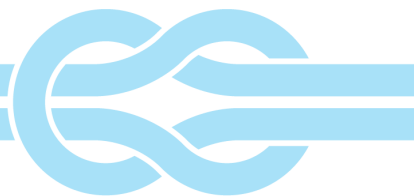
- Ogni attività aziendale deve essere svolta nel pieno rispetto delle leggi, regolamenti e delle procedure interne con particolare riferimento al Modello 231 e al Codice etico.

➤ **Diligenza e responsabilità**

- Tutti i dipendenti, collaboratori e dirigenti devono agire con diligenza e responsabilità nello svolgimento delle loro mansioni, evitando comportamenti che possano esporre il Consorzio a rischi di violazioni normative e all'integrazione delle condotte di cui all'art. 25-terdecies del Decreto.

➤ **Divieto di comportamenti illeciti**

- È vietata ogni condotta riconducibile a ciascuno dei comportamenti tipizzati nell'art. 604 bis c.p. da parte del personale del Consorzio PSL.



➤ **Riservatezza e protezione dei dati**

- I dati sensibili e riservati devono essere trattati in modo conforme alla normativa vigente (es. GDPR) e alle politiche aziendali, evitando accessi non autorizzati o divulgazioni indebite.

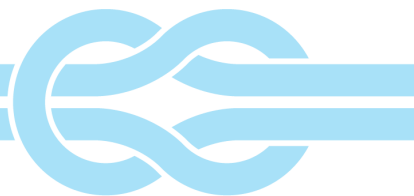
5. Aree sensibili nell'attività del Consorzio PSL

Di seguito un'analisi di rilevanza (sensibilità) delle singole Aree del Consorzio PSL rispetto ai reati presupposto di cui alla presente Sezione S.

AREA DI COMPETENZA	DENOMINAZIONE AREA NEL "SISTEMA 231"	SENSIBILITA' DELL'AREA
DIREZIONE GENERALE	A1	
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP) → Soggetto esterno	A2	
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (Compliance)	A3	
RESPONSABILE GARE/TENDER - RESPONSABILE ACQUISTI	A4	
RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA	A5	
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E HR	A6	
RESPONSABILE COMMERCIALE E MARKETING → Soggetto esterno	A7	

Legenda:

	Molto sensibile (Rischio elevato)
	Abbastanza sensibile (Rischio medio)
	Poco sensibile (Rischio basso)



6. Presidi e procedure specifiche per attività a rischio

ATTIVITÀ A RISCHIO	PRESIDI E PROCEDURE
Organizzazione ed esecuzione dell'ordinaria attività lavorativa del Consorzio (per reati ex art. 25-terdecies)	• Codice etico: Vigilanza da parte dell'Alta Direzione e dell'OdV sul rispetto dei principi contenuti nel Codice etico al fine di evitare l'integrazione delle condotte di cui all'art. 25-terdecies del Decreto • Formazione del personale: Sensibilizzazione costante del personale rispetto ai rischi connessi alle tipologie di reato di cui all'art. 25-terdecies del Decreto

7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di assicurare il rispetto del Modello 231 e di prevenire il verificarsi di condotte idonee ad integrare i reati presupposto di cui alla presente Sezione S, l'Organismo di Vigilanza del Consorzio PSL è tenuto a:

- Verificare periodicamente - con il supporto di tutte le aree dell'azienda - la corretta applicazione ed il rispetto dei Protocolli e delle Procedure aziendali con particolare riferimento al Modello 231 e al Codice etico anche al fine di suggerirne eventuali modifiche e/o integrazioni;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche e/o obbligatorie provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Responsabile di area ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, anche ai sensi della disciplina del *Whistleblowing* di cui alla Direttiva UE 1937/2019, recepita con D.Lgs. 24/2023;
- Verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle procedure aziendali anche in relazione ai flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- Pianificare audit periodici con i Responsabili delle diverse aree aziendali;
- Vigilare sull'efficacia e l'adeguatezza del Modello e proporre eventuali modifiche e/o aggiornamenti;
- Predisporre un piano formativo dedicato al personale aziendale in materia di Modello 231;
- Svolgere una regolare attività di reporting nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Legale del Consorzio.